



CITTÀ di CANNOBIO

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 3 ALLOGGI MONOLOCALI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Requisiti per partecipare al bando (da possedere alla data del 26/03/2014)

Possono partecipare al presente bando i richiedenti tutti i cittadini che siano residenti o prestino attività lavorativa da almeno **cinque anni** a Cannobio o in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n° 33 (Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Colazza, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miazzina, Nebbiuno, Oggebbio, Pisano, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone).

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 3/2010:

- non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

• 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone
• 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone
• 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone
• 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone

- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo all'ultima dichiarazione fiscale 2013 (redditi 2012) **non superiore a € 20.805,58** (limite valido per il 2014);

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere i suddetti requisiti alla data di approvazione del bando e cioè il 26/03/2014 fatta eccezione per il requisito al punto 1 lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2.

Ai fini del mantenimento dei requisiti di permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente

I punteggi utili alla formazione della graduatoria saranno attribuiti in base alle condizioni indicate nel modello di domanda, che devono essere possedute alla data di pubblicazione del bando e cioè il 26/03/2014.

Appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Riserva a favore di particolari categorie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 25% per cento degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno assegnati ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie:

- a) anziani (oltre 65 anni come da Regolamento punteggi D.P.G.R. 4/10/2011 n. 10/r)
- b) invalidi (oltre 80% come da Regolamento punteggi D.P.G.R. 4/10/2011 n. 10/r)
- c) nuclei familiari in situazione di disagio segnalati dall'assistente sociale del Consorzio Sociale di Verbania.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;

- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso il Comune di Cannobio – Ufficio Amministrativo e inviate entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 12/05/2014**.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati, munite di carta d’identità valida e regolare marca da bollo di € 16,00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cannobio negli orari di apertura al pubblico **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/05/2014**.

Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata A.R. al Comune di Cannobio- P.zza Vittorio Emanuele III, 2 – 28822 Cannobio (VB), dovrà essere allegata copia fotostatica della carta d’identità e farà fede, per il rispetto del suddetto termine, il timbro postale.

Non verranno prese in considerazione e quindi saranno escluse dalla graduatoria di merito, le domande che saranno trasmesse o presentate dopo il termine stabilito.

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

E’ possibile inoltrare la domanda utilizzando anche la **posta elettronica certificata con firma digitale** inviandola a : segretario@comunecannobiopec.it

Documentazione

La domanda di partecipazione al bando di concorso costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere **OBBLIGATORIAMENTE** allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia dell’eventuale certificato di invalidità;
- copia della sentenza o monitoria di sfratto;
- domanda e dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 (mod. A) forniti dal Comune debitamente compilati e sottoscritti;
- copia del Modello ISEE in corso di validità **reddito 2012**;

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3/2010 il Comune di Cannobio si riserva di richiedere agli interessati gli ulteriori documenti, oltre a quelli già indicati nel modello di domanda, eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 gg. e non superiore a 30 gg. a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori all’estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriore 30 gg.

Le comunicazioni per le assegnazioni verranno indirizzate esclusivamente al domicilio e/o residenti residenza indicato dal richiedente al momento della presentazione della domanda: resta pertanto inteso che la comunicazione di **un eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza dovrà essere comunicato all’Ufficio Amministrativo del Comune di Cannobio a cura dell’interessato.**

Verifica delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune di Cannobio provvederà, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2010, alla verifica della regolarità delle domande e della sussistenza della documentazione e alla trasmissione alla Commissione di cui all'art. 7 della stessa Legge, la quale, valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro 120 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Aggiornamento della graduatoria

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare la graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 5 L.R. 3/2010 e dell'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 9/r del 4/10/2011.

Disposizioni finali

Per quanto non citato dal seguente bando vale quanto stabilito dalla L.R. 3/2010 dai regolamenti attuativi non che ulteriori vigenti nelle materie del presente bando.

Cannobio 26/03/2014

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Monica Albertella)

